



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Testo post riforma 2004)”;

VISTO, in particolare, l’articolo 16-*bis*. del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 relativo alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

VISTO l’articolo 16 del suddetto decreto-legge n. 63 del 2013 concernente la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili;

VISTO, in particolare, l’articolo 16, comma 1-*quater*, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, siano stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2008, n. 29;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

VISTO l’articolo 32 del decreto legislativo 18 giugno 2009, n.69, in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi del citato articolo 16, comma 1-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2013, che stabilisce le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2017, n. 65 recante modifiche all’articolo 3 del predetto decreto ministeriale n. 58 del 2017;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIDERATA la necessità di adeguare il suddetto decreto ministeriale n. 58 del 2017 alle intervenute disposizioni regionali in materia edilizia, soprattutto in riferimento alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi ed alla contestuale presentazione dell'asseverazione prevista dal decreto citato (Allegato B), nonché alle disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili richiedendo, di conseguenza, una integrazione al medesimo Allegato B;

CONSIDERATO che l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 25 ottobre 2019, all'unanimità ha espresso parere favorevole nei confronti delle proposte emendative al decreto ministeriale n. 58 del 2017 e relativi allegati;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto n. 58 del 2017)

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1, le parole "*parte integrale*" sono sostituite da "*parte integrante*";
 - b) l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente: "*3. Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.*";
 - c) all'articolo 3, comma 6, le parole "*parte integrale*" sono sostituite da "*parte integrante*";
 - d) l'*Allegato A* è sostituito dall'*Allegato A* che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
 - e) l'*Allegato B* è sostituito dall'*Allegato B* che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

On. Paola De Micheli